

La riforma del TUSD in materia di trust

Giuseppe Corasaniti

Saggio - sottoposto a
Valutazione Scientifica

Cita come: Giuseppe
Corasaniti, *La riforma del
TUSD in materia di trust*, in
Trusts, 2024, 564.

DOI: 10.35948/1590-
5586/2024.594

© 2024 Servizi per il Trust
srl - Tutti i diritti riservati

Tesi

Lo schema di decreto delegato approvato lo scorso 9 aprile dal Consiglio dei Ministri ed attuativo della riforma fiscale in materia di imposizione indiretta conferma l'orientamento interpretativo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità e avallato, da ultimo, anche dall'Amministrazione finanziaria in ordine all'applicazione dell'imposta di successione e donazione al momento del trasferimento finale dei beni e diritti ai beneficiari. In deroga alla regola ordinaria della "tassazione in uscita", tuttavia, il legislatore delegato prevede altresì la possibilità di optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento di beni e diritti, oppure al momento dell'apertura della successione. Trattasi di una importante novità che dovrà necessariamente essere accompagnata da una migliore definizione della nozione di "beneficiario individuato", stante il rischio dell'applicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della maggiore aliquota dell'8%.

The author's view

The scheme of the delegated decree approved by the Council of Ministers on 9 April, which implements the indirect tax reform, confirms the interpretative approach consolidated by the jurisprudence of legitimacy and recently confirmed by the Tax Authority about the application of the inheritance and gift tax at the time of the final transfer of assets and rights to the beneficiaries. However, as an exception to the normal rule of "exit taxation", the delegated legislator also provides for the possibility of opting for the application of inheritance tax at the time of each transfer of assets and rights or at the time of the opening of the succession. This is an important addition which will necessarily have to be accompanied by a better definition of the concept of "identified beneficiary", given the risk that the Tax authority could apply the higher rate of 8%.

Sommario: § 1. Introduzione al tema - § 2. La soluzione interpretativa adottata dalla circolare n. 34/E del 2022 in tema di imposizione indiretta dei trust - § 3. Tra tassazione "in entrata" ed "in uscita": le novità introdotte dallo schema di decreto delegato - § 4. Osservazioni conclusive

§ 1. Introduzione al tema

Lo [schema di decreto delegato](#) approvato lo scorso 9 aprile dal Consiglio dei Ministri ed attuativo della riforma fiscale in materia di imposizione indiretta detta specifiche disposizioni con riguardo all'istituto del trust,¹ confermando l'orientamento interpretativo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità e avallato, da ultimo, anche dall'Amministrazione finanziaria in ordine all'applicazione dell'imposta di

successione e donazione al momento del trasferimento finale dei beni e diritti ai beneficiari.

Il delicato tema dell'imposizione dei trust - come è noto - ha rappresentato uno degli ambiti di indagine più dibattuti da parte sia dell'Agenzia delle Entrate sia della giurisprudenza di legittimità, le quali, dopo più di un decennio, sono giunte ad una soluzione univoca con riguardo alle modalità applicative del tributo successorio e donativo, (soluzione) alla quale sembra aver aderito anche il legislatore delegato, ponendo così fine ad una lunga querelle.

Come si ricorderà, la *vexata questio* concernente il trattamento impositivo dei trasferimenti da ed a favore dei trust ai fini delle imposte indirette è venuta in rilievo all'indomani della re-introduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni,² dal momento che, accanto ai trasferimenti a causa di morte e per donazione, già presenti nella definizione del presupposto d'imposta di cui all'[art. 1 del D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990](#), il Legislatore ha esteso l'applicazione dell'imposta *de qua* anche ai trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito ed alla costituzione di vincoli di destinazione.

Da quel momento in poi si è scatenato un corposo dibattito che, ad oggi, dovrebbe dirsi risolto. L'arcano, in particolare, era il seguente: l'imposta di successione e donazione doveva essere applicata al momento della istituzione del vincolo o, invece, bisognava attendere l'effettivo incremento patrimoniale del beneficiario?

Nel corso degli anni, l'Agenzia delle Entrate ha tentato di effettuare un inquadramento sistematico delle "nuove" fattispecie impositive, ma le indicazioni rese sono parse piuttosto criticabili sotto il profilo di una (ingiustificata) anticipazione del prelievo.

In particolare, nelle sue precedenti circolari,³ l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che, a differenza dei vincoli di destinazione in generale, per i quali il presupposto impositivo deve essere sempre collegato ad un evento traslativo, la costituzione di beni in trust fosse rilevante, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust.⁴

Con la circolare [20 ottobre 2022, n. 34/E](#),⁵ tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha superato la sua precedente posizione, prendendo (finalmente) atto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale l'atto di dotazione del trust è da ritenersi sempre estraneo all'ambito applicativo dell'imposta di successione e donazione. Ciò, in quanto va correttamente individuato nell'attribuzione finale del fondo in trust ai beneficiari l'effettivo trasferimento di ricchezza che, in ossequio al disposto di cui all'[art. 53 Cost.](#), rappresenta l'unico momento in cui sorge il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di successione e donazione.

§ 2. La soluzione interpretativa adottata dalla circolare n. 34/E del 2022 in tema di imposizione indiretta dei trust

Prima di analizzare le “novità” introdotte ad opera dello schema di decreto delegato attuativo della riforma fiscale, è bene ripercorrere brevemente l’*iter* interpretativo seguito dall’Amministrazione finanziaria nella citata circolare n. 34/E del 2022, con la quale, allineandosi all’orientamento giurisprudenziale formatosi attorno al tema dell’imposizione indiretta dei trust,⁶ l’Ufficio ha invertito la propria rotta ed è giunto a sconfessare il suo precedente orientamento, riconoscendo come l’unico presupposto impositivo, ai fini della tassazione indiretta, sia rinvenibile nel trasferimento dei beni da parte del trustee ai beneficiari.

Secondo l’Agenzia delle Entrate - in particolare - il trasferimento del bene dal disponente al trustee “non determina effetti traslativi”, dal momento che soltanto gli “atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari” sono idonei ad integrare il presupposto impositivo del tributo successorio e donativo. È soltanto in questo momento e non prima, dunque, che si realizza un “trasferimento effettivo di ricchezza” stabile e non meramente strumentale, idoneo a giustificare l’applicazione dell’imposta di successione e donazione. Quello che rileva, in altri termini, è che si determini un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, in coerenza con la *ratio* propria del tributo in discorso.

Prendendo posizione in relazione ai diversi momenti della vita del trust, poi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato altresì che: i) l’atto istitutivo, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; ii) l’atto di dotazione dei beni in trust posto in essere dal disponente con atto pubblico o con scrittura privata autenticata è anch’esso soggetto alla sola imposta di registro in misura fissa ai sensi del prima citato art. 11;⁷ e, infine, che iii) solo gli atti con cui vengono attribuiti, ovvero devoluti, i beni vincolati in trust ai beneficiari giustificano l’applicazione delle imposte indirette in misura proporzionale.

Tuttavia, particolare attenzione merita il passaggio della Circolare in cui si legge che l’attribuzione dei beni dal trustee al beneficiario, idonea a giustificare il prelievo, potrebbe essere rinvenibile già all’atto di istituzione o di dotazione del trust, nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili.

Emerge così la nozione di “beneficiario individuato”, di cui viene fornita anche una esplicita definizione, atteso che, nel pensiero dell’Amministrazione finanziaria, sono tali i “beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) [che] abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante”.⁸

In particolare, ai fini di tale individuazione, occorrerà far riferimento alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell'istituto, analizzando nello specifico le clausole contenute nell'atto istitutivo, nello Statuto o in altri ed emergenti documenti. L'attribuzione stabile, idonea a giustificare il prelievo, si verifica, infatti, in linea generale, all'atto di attribuzione dei beni, formale o meno, al beneficiario, ma potrebbe essere rinvenibile anche già all'atto di istituzione o di dotazione del trust, nell'ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di un diritto certo ed incondizionato ad ottenere, in qualsiasi momento, l'apporto patrimoniale.

Come è stato opportunamente osservato, una simile situazione si realizzerebbe soprattutto nel caso dei c.d. *bare trust*,⁹ ove i beneficiari sono titolari di un diritto pieno ed esigibile, non subordinato alla discrezionalità del trustee o del disponente e tale da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust. Tuttavia, è bene sottolineare come, nella pratica, i trust riconducibili a tale modello siano ben pochi, atteso che le varie fattispecie di arricchimento non si verificano mai con riferimento all'atto istitutivo o di dotazione, ma nel corso della vita del trust o in conseguenza ad autonome deliberazioni del trustee.¹⁰

La definizione adottata dall'Amministrazione finanziaria, pertanto, non sembra idonea ad abbracciare una molteplicità di fattispecie e – come si vedrà *infra* – è idonea a generare dubbi e perplessità con particolare riguardo al regime opzionale della “tassazione in entrata”, (regime) introdotto dallo schema di decreto delegato attuativo della riforma fiscale.¹¹

§ 3. Tra tassazione “in entrata” ed “in uscita”: le novità introdotte dallo schema di decreto delegato

Come già anticipato, lo schema di decreto attuativo della riforma fiscale, approvato lo scorso 9 aprile dal Consiglio dei Ministri, detta, tra le altre, specifiche disposizioni con riguardo all'istituto del trust, disposizioni che si pongono in linea di continuità con l'orientamento interpretativo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità e avallato, da ultimo, anche dalla stessa Amministrazione finanziaria in ordine all'individuazione del momento impositivo nel trasferimento finale dei beni e diritti ai beneficiari.¹²

Andando con ordine, lo schema di decreto delegato interviene anzitutto sull'art. 1 del D.Lgs. n. 346/1990, che definisce “oggetto” dell'imposta “i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione e a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”. I trasferimenti derivanti da trust, dunque, trovano ora espresso riconoscimento nel *corpus* normativo, rientrando così nel campo oggettivo di applicazione del tributo.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, la bozza di testo in esame introduce anche importanti novità con riguardo ai requisiti di territorialità, disponendo, al comma 2-bis dell'art. 2, che l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, ovvero limitatamente ai soli beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato (e trasferiti ai beneficiari), nel caso in cui, invece, il disponente sia ivi non residente. La novella in *itinere* si pone così in antitesi rispetto a quanto precedentemente sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nella sopracitata Circolare, ove, per l'appunto, era stato precisato che la residenza del disponente e la localizzazione dei beni dovessero essere verificate all'atto di apporto, con conseguente esclusione da imposizione di quei beni non siti in Italia al momento della segregazione, ma ivi localizzati al momento dell'attribuzione.

Con specifico riguardo al momento impositivo, il nuovo art. 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990 dispone, in coerenza con il più recente orientamento giurisprudenziale e di prassi, che per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta si applichi al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari,¹³ i quali sono tenuti ad autoliquidare l'imposta, denunciando il trasferimento a proprio favore, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 131/1986.¹⁴ La norma, che prevede, per la prima volta, un obbligo di denuncia a carico dei beneficiari del trasferimento è da cogliere certamente con favore, ma solleva talune perplessità con riguardo ad eventuali atti non soggetti a registrazione (si pensi, ad esempio, ad un'attribuzione effettuata tramite bonifico bancario).¹⁵

Accanto al regime di tassazione ordinario, tuttavia, lo schema di decreto prevede altresì la possibilità, per il disponente del trust o, in caso di trust testamentario, per il trustee, di optare per la corresponsione dell'imposta, rispettivamente in occasione di ciascun conferimento di beni e diritti, oppure al momento dell'apertura della successione, così anticipando il prelievo.

Trattasi di un'importante novità che consente, in deroga alla regola ordinaria della "tassazione in uscita", di anticipare il momento dell'imposizione e che probabilmente è stata introdotta al fine di conciliare due contrapposti interessi: da un lato, quello del contribuente di pianificare eventuali devoluzioni in applicazione di una disciplina a lui "nota", e dall'altro, quello dell'Erario di incassare anticipatamente l'imposta dovuta senza dover attendere l'eventuale trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari da parte del trustee.¹⁶

In deroga al regime ordinario, quindi, è stata data la possibilità al contribuente di anticipare il momento impositivo in occasione di ciascun conferimento di beni e diritti, applicando i criteri di determinazione della base imponibile disciplinati dal D.Lgs. n. 346/1990. Invero, laddove si opti per la c.d. "tassazione in entrata", troveranno applicazione le disposizioni vigenti alla data del conferimento di beni e diritti, coerentemente con quanto disposto dal comma 3 del sopracitato art. 4-bis, secondo cui

“la base imponibile, le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate con riferimento alla consistenza dei beni e diritti in trust e tenuto conto del rapporto tra disponente e beneficiario esistente al momento del conferimento, ovvero all’apertura della successione”. La bozza di decreto delegato precisa, tuttavia, che, nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione, i beneficiari non siano individuati, l’imposta si calcola sulla base dell’aliquota più elevata, senza l’applicazione delle franchigie. Da qui l’importanza di definire con precisione la nozione di “beneficiario individuato”, nozione che, ad avviso di chi scrive, dovrebbe essere delineata dallo stesso Legislatore delegato e non rimessa al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il rischio, infatti, è quello di vedersi applicata la maggiore aliquota dell’8% nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria ritenga che la categoria dei beneficiari non sia ben individuata.

Ad ogni modo, la scelta di esercitare il regime opzionale in discorso richiede una profonda riflessione, anche in termini di mera convenienza fiscale, dal momento che il versamento dell’imposta deve considerarsi avvenuto a titolo definitivo, non essendo possibile, per espressa previsione della bozza di decreto, formulare apposita istanza di rimborso, neppure nel caso in cui non vi sia alcun trasferimento a favore dei beneficiari. Resta inteso che, anche a tal fine, il trustee avrà l’onere di tener traccia, anche e soprattutto contabilmente, di tutti gli apporti effettuati dal disponente (o da terzi) a favore del trust, atteso che solo quest’ultimi e non i redditi reinvestiti o capitalizzati nel trust sono soggetti all’imposta di successione e donazione.¹⁷

§ 4. Osservazioni conclusive

Come si è visto, i principali elementi di novità dello schema di decreto in materia di imposta di successione e donazione gravitano intorno alla imposizione dei conferimenti in trust ed alle relative devoluzioni ai beneficiari. All’ordinario regime di tassazione al momento dell’attribuzione dei beni e diritti ai beneficiari, che traduce in norma un consolidato orientamento giurisprudenziale e di prassi, si affianca ora la facoltà di applicare l’imposta all’atto del conferimento (anche se sarebbe più corretto ricorrere al termine “apporto”).

Sarà di sicuro interesse, laddove lo schema di decreto venisse confermato nei suoi caratteri principali, verificare la portata e l’opportunità di questa nuova opzione impositiva, che, se da un lato cristallizza il carico impositivo in un momento certo, scongiurando una tassazione più gravosa in futuro, dall’altro potrebbe determinare un versamento non necessario (si pensi all’ipotesi in cui il fondo del trust si esaurisca prima di qualsiasi attribuzione).

Di fondamentale importanza, inoltre, sarà meglio definire i contorni della nozione di “beneficiario individuato”, quale presupposto necessario per la corretta (e conveniente) applicazione del regime opzionale di tassazione “in entrata”, peraltro possibile, in

astratto, all'atto di ogni specifico conferimento in trust. In tal senso, alcuni elementi definatori forniti dalla circolare n. 34/E del 2022 possono fungere d'ausilio, ma non esauriscono la portata della questione. Come anticipato, l'Amministrazione finanziaria si è espressa in termini di beneficiario titolare di una "attribuzione stabile", (attribuzione) che sarebbe rinvenibile già in sede di istituzione del trust stesso e che conferisca il potere di ottenere dal trustee, in qualsiasi momento, il trasferimento patrimoniale.

Tuttavia, nella pratica, detta attribuzione stabile è difficilmente rinvenibile nell'originario atto istitutivo o di dotazione, in quanto se il predetto potere fosse già immediatamente riconosciuto in capo al beneficiario, vano potrebbe essere il programma gestorio posto dal disponente alla base del vincolo di destinazione.

Né, ai fini della definizione di "beneficiario individuato", può in molti casi risultare decisiva la mera lettura delle clausole negoziali, atteso che una designazione specifica potrebbe non comportare necessariamente la immediata esigibilità del patrimonio.

Deve ritenersi, pertanto, che la ricerca della "attribuzione stabile" debba effettuarsi lungo tutta l'esistenza del trust, anche in relazione ai poteri dispositivi del trustee.

Allo stesso modo sarà necessario monitorare l'evoluzione della prassi amministrativa alla luce del nuovo impianto impositivo, con particolare riferimento ai c.d. *bare trusts*, che, secondo l'Amministrazione finanziaria determinano l'immediato insorgere del presupposto impositivo all'atto della dotazione patrimoniale del trust. Se deve concludersi che questa impostazione rimarrà comunque valida anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto delegato in esame, è opportuno, ad ogni modo, rimarcare come abbia portata assai limitata nella pratica, non potendo essere estesa ad altri assetti contrattuali e normativi propri dei trust, soprattutto esteri, in cui può essere riconosciuto ai beneficiari il diritto di risolvere o porre fine anticipatamente al trust stesso.¹⁸ Invero, differentemente dal caso del *bare trust*, dove l'attribuzione patrimoniale può essere richiesta immediatamente ed individualmente dal singolo beneficiario, il diritto allo scioglimento del trust non è incondizionato, ma impone il comune consenso di tutti i beneficiari pienamente "titolati" di diritti sul patrimonio.

Note

1. Per un inquadramento dell'istituto giuridico del trust si rinvia a M. Lupoi, *I trust nel diritto civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2000. Si veda, inoltre, Aa.Vv., *Atti di destinazione e trust* (a cura di) G. Vettori, Padova, 2008.

2. L'imposta sulle successioni e donazioni è stata (re)istituita con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286. Quanto all'entrata in vigore della "nuova" disciplina impositiva, in forza del disposto di cui all'[art. 2, comma 53](#), L. n. 286/2006, questa si applica agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non

autentiche presentate per la registrazione a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, nonché alle successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006. Come noto, le “novità” hanno riguardato l’ampliamento dell’oggetto del tributo, la rideterminazione delle aliquote d’imposta e delle franchigie applicabili in ragione del legame di parentela o affinità tra disponente e beneficiario, nonché la previsione di ulteriori ipotesi di trasferimenti (aventi ad oggetto “beni produttivi”) “non soggetti” all’imposta.

3. Agenzia delle Entrate, circ. [6 agosto 2007, n. 48/E](#) e circ. [22 gennaio 2008, n. 3/E](#). Tra i primi commenti critici alle citate circolari si vedano: G. Fransoni, *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. trib.*, 2008, 648; D. Stevanato, *I “Trusts” e la capacità economica colpita dal tributo successorio*, in *Dialoghi trib.*, 2009, 333 ss.; Id., *Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa*, in *GT – Riv. giur. trib.*, 2009, 534; Id., *Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli ed immobili*, in *Corr. trib.*, 2008, 1639; G. Corasaniti, *Profili impositivi dell'intestazione fiduciaria*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, 548 ss.; M. Lupoi, *L'Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust*, in *Corr. trib.*, 2007, 2785; A. Busani, *Imposta su vincoli di destinazione e trust*, in *Corr. trib.*, 2007, 359. In senso contrario, per una condivisione della tesi del “prelievo anticipato” si veda G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, Cedam, 2008, 467.

4. Così Agenzia delle Entrate, circ. n. 3/E del 2008, par. 5.4.2.

5. Agenzia delle Entrate, circ. n. 34/E del 2022. Per i primi commenti, cfr. T. Tassani, *Imposte sui trasferimenti: il trust quale attribuzione gratuita indiretta “a formazione progressiva”* (pagg. 26-34 della Circolare), in questa *Rivista*, 2023, 121; M. Lupoi, *Imposte sui trasferimenti: l'arricchimento dei beneficiari* (pagg. 32-33 della Circolare), in *ivi*, 129; G. Corasaniti, *Imposte sui trasferimenti: liquidazione dell'imposta effettuata in relazione ad attribuzioni effettuate da trust già esistenti* (pagg. 34-35 della Circolare), in *ivi*, 139; F. Montanari, *Imposte sui trasferimenti: esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni* (pagg. 36-37 della Circolare), in *ivi*, 147; A. Salvati, *Imposte sui trasferimenti: operazioni effettuate durante la vita del trust, sostituzione del trustee e imposte ipotecarie e catastali* (pagg. 37-40 della Circolare), in *ivi*, 151; V. Buzzi – G. Sorci, *I trust nelle imposte indirette alla luce della recente circolare n. 34/E/2022 (tra restyling e novità)*, in *Riv. dir. trib., suppl. online*, 11 novembre 2022, 1.

6. Per una compiuta ricostruzione giurisprudenziale, sia consentito il rinvio a G. Corasaniti, *L'imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in questa *Rivista*, 2019, 355; G. Salanitro, *Imposta principale postuma e registrazione di un atto istitutivo di trust*, in *Dir. prat. trib.*, 2019, 1239; P. Mastellone, *(Dis)orientamenti giurisprudenziali sulla fiscalità indiretta degli apporti in trust*, in *Notariato*, 2019, 329; T. Tassani, *Conferme giurisprudenziali e nuove problematiche interpretative in tema di tassazione dei trust*, in *GT – Riv. giur. trib.*, 2020, 895.

7. L’Agenzia precisa altresì che, se tale atto ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, le conseguenti formalità e volture catastali sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

8. Agenzia delle Entrate, circ. n. 34/E del 2022, par. 4.4.3.

9. T. Tassani, *Imposte sui trasferimenti: il trust quale attribuzione gratuita indiretta “a formazione progressiva”* (pagg. 26-34 della Circolare), *cit.*, 2023, 135.

10. Sul punto, M. Lupoi, *Imposte sui trasferimenti: l'arricchimento dei beneficiari* (pagg. 32-33 della Circolare), *cit.*, 2023, 144.

11. L’[art. 10 della L. 9 agosto 2023, n. 111](#) detta criteri e principi direttivi specifici per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’iva. È previsto, in particolare, che il Governo provveda a: a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile; b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro; c) semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti; d) prevedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva, eventualmente in misura fissa, dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le

conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari. Si può omettere inserendo un collegamento al testo dove evidenziato.

12. In particolare con l'art. 1 dello schema di decreto delegato è sostituito l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 346/1990 sull'oggetto dell'imposta; è aggiunto il comma 2-bis all'art. 2 del D. Lgs. n. 346/1990 in tema di territorialità con riferimento ai trust; è introdotto l'art. 4-bis del D. Lgs. n. 346/1990 relativo alla disciplina dei trust e degli altri vincoli di destinazione.

13. Come evidenziato anche nella recente Risposta a interpello [11 aprile 2024, n. 90](#), tale principio generale trova applicazione anche nel caso di trust testamentario.

14. L'art. 19 del D.Lgs. 26 aprile 1931, dispone che "L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. 2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona".

15. Sul punto, si veda Cass., [20 marzo 2024, n. 7442](#).

16. Per un primo commento si vedano A. Vasapolli, *Tassazione all'entrata del trust anche senza pagamento d'imposta*, in *Sole 24 Ore*, 22 aprile 2024; A. Busani, *Tassazione anticipata del trust istituito con testamento*, in *Sole 24 Ore*, 17 aprile 2024.

17. Sulla distinzione tra "reddito" e "patrimonio", si rinvia a F. Rasi, *Trust e beneficiari: di cosa? La "pervasiva" distinzione tra reddito e patrimonio*, in *Riv. dir. trim.*, 2023, 679.

18. Ci si riferisce, in particolare, alla legge regolatrice del trust del Jersey – la L. 23 marzo 1984, n. 11 – che sancisce, all'art. 43, comma 3, come i beneficiari del trust, anche in presenza di una disciplina negoziale contraria, hanno il diritto, congiuntamente, di richiedere al trustee lo scioglimento del trust e la distribuzione del patrimonio. Tale norma riproduce il principio di diritto fissato da un noto e risalente precedente giurisprudenziale britannico, [Saunders v Vautier](#) [1841] 4 Beav. 115, in cui la High Court of Chancery stabilì che un beneficiario di trust, che abbia il diritto assoluto ed incondizionato di ottenere una attribuzione patrimoniale, ha sempre diritto di chiedere la risoluzione del trust stesso prima dello spirare del termine indicato nell'atto istitutivo. Si rinvia a M. Lupoi, M. Graziadei, *Una ricerca sulla collocazione storica di Saunders v Vautier nel diritto inglese*, in questa *Rivista*, 2023, 1; M. Lupoi, *La fortuna di Saunders v Vautier*, in questa *Rivista*, 2023, 232.

Giuseppe Corasaniti (1969) si è laureato con 110 e lode nel 1992 in Economia Aziendale nell'Università Bocconi e nel 1996 in Giurisprudenza nell'Università degli Studi di Milano. Dal 2019 è Professore ordinario di Diritto Tributario nell'Università degli Studi di Brescia.

È componente della Commissione dell'ASN 2021-2023 per il settore concorsuale 12/D2 Diritto Tributario e dal 2017 è Direttore Responsabile della Rivista "Strumenti finanziari e fiscalità". Dal 2019 è componente del Comitato Scientifico della Rivista di fascia A "DPT" e dal 2020 di "DPTI. Coautore del "Manuale di diritto tributario internazionale" (Cedam) e autore di oltre cento articoli e di tre monografie.

Il 12 marzo 2021 ha tenuto l'audizione sull'indagine conoscitiva per la riforma dell'Irpef presso la Commissione Finanze del Senato e della Camera dei Deputati.

Dal 2008 è socio dello Studio Uckmar Associazione Professionale.

giuseppe.corasaniti@unibs.it